



# CITTA' DI TREIA

(Provincia di Macerata)

Cod. COM. 43054

---

## COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 28 del 15-02-2017

**Oggetto:** INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER GESTIONE EMERGENZA SISMICA.

Il giorno **quindici febbraio duemiladiciassette**, nella Residenza municipale, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
CAPPONI FRANCO	SINDACO	P
CASTELLANI EDI	ASSESSORE	P
SAVI ALESSIA	ASSESSORE	P
BUSCHITTARI DAVID	ASSESSORE	P
SPOLETINI ADRIANO	ASSESSORE	A

presenti n. 4 assenti n. 1

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (articolo 97, comma 4a, del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale **PERRONI BENEDETTO**.

Il Sig. **CAPPONI FRANCO**, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza nella sua qualità di Sindaco e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno:

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- la notte del 24 agosto 2016, alle ore 3:36, ha avuto inizio un evento sismico di forte magnitudo, con epicentro nei comuni di Accumoli, Amatrice (provincia di Rieti) e Arquata del Tronto (provincia di Ascoli Piceno), fortemente avvertito anche nei territori circostanti, che ha determinato un elevato numero di vittime e di feriti, con ingenti danni a beni mobili e immobili, di proprietà pubblica e privata;
- in data 26 ottobre 2016 si sono avute altre due forti scosse nel Maceratese, rispettivamente, di magnitudo 5.4 alle ore 19:10 (epicentro Castel Sant'Angelo sul Nera) e 5.9 alle ore 21:18 (epicentro Visso);
- in data 30 ottobre 2016 si è avuta un'altra forte scossa in provincia di Perugia di magnitudo 6.5 alle ore 7:40 (epicentro Norcia), fortemente avvertita anche nel maceratese;

PREMESSO, inoltre, che lo sciame sismico è tuttora in atto, con il verificarsi di numerose scosse, anche di forte entità;

DATO ATTO che:

- anche il Comune di Treia ha subito danni alle strutture pubbliche e private, per i quali si è reso necessario attivare, con decreto del sindaco n. 6 del 24/08/2016, il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) al fine di assicurare, nell'ambito del territorio comunale, la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione e l'attivazione delle funzioni di emergenza;
- alla data odierna il Comune di Treia ha subito ingenti danni al patrimonio immobiliare pubblico e privato come risultante dal numero elevato di ordinanze emesse e di danni censiti nonché dal notevole numero di richieste di sopralluogo pervenute;
- detta situazione richiede interventi urgenti e improcrastinabili, volti a ripristinare nel più breve tempo possibile la normale funzionalità dei servizi erogati attraverso l'uso degli edifici pubblici attualmente danneggiati dal sisma, nonché ad assicurare il recupero delle abitazioni lesionate e, al più presto, la restituzione alle famiglie proprietarie;

TENUTO CONTO che la situazione dei danni agli immobili di proprietà del Comune di Treia è complessa ed articolata e riguarda un consistente numero di fabbricati;

RICHIAMATO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con legge 15 dicembre 2016, n. 229, contenente "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016*", che, all'articolo 50-bis, prevede quanto segue:

*"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, in ordine alla composizione degli Uffici speciali per la ricostruzione, tenuto conto degli eventi sismici di cui all'articolo 1, e del conseguente numero di procedimenti facenti carico ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2, gli stessi possono assumere con **contratti di lavoro a tempo determinato**, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017, ulteriori unità di personale, fino ad un massimo di trecentocinquanta, con professionalità di tipo tecnico o amministrativo. Ai relativi oneri si fa fronte ai sensi dell'articolo 52.*

2. Con provvedimento del Commissario straordinario, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione della cabina di coordinamento della ricostruzione, istituita dall'articolo 1, comma 5, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unità di personale che ciascun Comune è autorizzato ad assumere per le esigenze di cui al comma 1. Il provvedimento è adottato sulla base delle richieste che i Comuni avanzano al Commissario medesimo entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. E' data facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il Comune può procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità.

(omissis)";

VISTO il successivo decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 contenente "Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017", che all'articolo 18, comma 5, ha apportato le seguenti modifiche all'articolo 50-bis suddetto:

"(omissis)

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 1 e delle unità di personale assegnate con i provvedimenti di cui al comma 2, i Comuni di cui agli allegati 1 e 2 possono, con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018, incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n.

296.»;

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. Nelle more dell'espletamento delle procedure previste dal comma 3 e limitatamente allo svolgimento di compiti di natura tecnico-amministrativa strettamente connessi ai servizi sociali, all'attività di progettazione, all'attività di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, all'attività di direzione dei lavori e di controllo sull'esecuzione degli appalti, nell'ambito delle risorse a tal fine previste, i Comuni di cui agli allegati 1 e 2, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono sottoscrivere **contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa**, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con durata non superiore al 31 dicembre 2017 e non rinnovabili.

3-ter. I contratti previsti dal comma 3-bis possono essere stipulati, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale, esclusivamente con esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria di tipo amministrativo-contabile e con esperti iscritti agli ordini e collegi professionali ovvero abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico nell'ambito dell'edilizia o delle opere pubbliche. Ai fini della determinazione del compenso dovuto agli esperti, che, in ogni caso, non può essere superiore alle voci di natura fissa e continuativa del trattamento economico previsto per il personale dipendente appartenente alla categoria D dalla contrattazione collettiva

*nazionale del comparto Regioni ed autonomie locali, si applicano le previsioni dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relativamente alla non obbligatorietà delle vigenti tariffe professionali fisse o minime.*

*3-quater. Le assegnazioni delle risorse finanziarie, necessarie per la sottoscrizione dei contratti previsti dal comma 3-ter, sono effettuate con provvedimento del Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle Regioni - vice commissari, assicurando la possibilità per ciascun Comune interessato di stipulare contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa in numero non superiore a cinque.”*

(omissis);

PRESO ATTO che la Regione Marche, con nota acquisita al prot. n. 23.537 in data 16/12/2016, ha autorizzato il Comune ad assumere n. 2 unità di personale, con la possibilità di assumere anche n. 2 unità a tempo parziale a fronte di 1 unità a tempo pieno;

DATO ATTO che il Comune di Treia, con deliberazione di Giunta comunale n. 244 in data 30/12/2016, ha deciso di attingere alle graduatorie uniche che verranno approvate dall'Unione Montana Alte Valli del Potenza e dell'Esino di San Severino Marche per l'assunzione straordinaria, connessa alla gestione del terremoto, dei seguenti profili professionali:

- n. 1 Istruttore direttivo tecnico (cat. D) a tempo pieno (100%);
- n. 1 Istruttore tecnico (cat. C) a tempo parziale (50%);
- n. 1 Istruttore amministrativo (cat. C) a tempo parziale (50%);

PRESO ATTO che, allo stato attuale, le procedure selettive attivate dall'Unione Montana sono ancora in fase di espletamento;

VISTO l'articolo 7 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., il quale dispone che:

“(omissis)

*6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:*

*a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;*

*b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*

*c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;*

*d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.*

*Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza*

*nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater. (omissis)";*

VISTO il vigente Regolamento comunale per la disciplina del conferimento di contratti di collaborazione autonoma, che al comma 2 dell'articolo 3 prevede la possibilità di assegnare direttamente l'incarico, con adeguata motivazione, ove ricorra il requisito della "particolare urgenza";

CONSIDERATO che sussiste la condizione richiesta dalla normativa soprarichiamata, in quanto la gestione dell'emergenza sisma è inevitabilmente connotata dalla fattispecie della somma urgenza sia per l'assistenza alla popolazione sia per il recupero della funzionalità degli edifici pubblici strategici, tanto che è stata introdotta la possibilità di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa nelle more dell'espletamento delle procedure di assunzione già autorizzate per la gestione dell'emergenza sismica;

VERIFICATA la mancata disponibilità di strutture organizzative o professionalità interne all'Ente medesimo, in grado di assicurare la rispondenza dei risultati agli obiettivi individuati dall'Amministrazione anche in considerazione del fatto che tutto il personale è impegnato nelle attività connesse con la gestione degli eventi sismici sia nell'orario ordinario sia con prestazioni di lavoro straordinario;

RILEVATO che il Sig. Marco Rapaccini, fin dall'inizio degli eventi sismici, ha operato continuativamente come volontario presso il Centro Operativo Comunale, svolgendo tutte le attività connesse alla gestione dell'emergenza sisma con particolare riferimento a:

- gestione delle istanze di sopralluogo, suddivisione delle richieste per tipologia costruttiva e accorpamento delle istanze per lo stesso edificio;
- caricamento delle istanze su sistema GIS - piattaforma "Erikus – sistema per la gestione delle richieste di sopralluogo";
- coordinamento delle squadre FAST e AEDES e programmazione dei sopralluoghi;
- consulenza alle squadre di sopralluogatori per la suddivisione degli aggregati edilizi;
- registrazione e gestione degli esiti a seguito dei sopralluoghi;
- preparazione materiale per la redazione di eventuali ordinanze di inagibilità (visure catastali, scheda FAST o AEDES, nuclei familiari residenti o con contratto di locazione attivo) per l'ufficio competente;
- rapporto giornaliero con la sala operativa;

RILEVATO, inoltre, che l'Ing. Alessandro Calvani ha svolto attività tecnico-amministrative nel Settore Lavori Pubblici dal 12/12/2016 all'11/01/2017, collaborando

anche nella gestione dell'emergenza sismica, distinguendosi per impegno e capacità nel subentrare nelle attività tecnico-amministrative proprie del Settore LL.PP., in particolare nel disbrigo di attività intersettoriali, e che lo stesso, con puntualità, ha rispettato i tempi assegnati e con flessibilità si è adattato ad ogni tipologia di incarico sia tecnico sia amministrativo sia contabile, portando a termine con competenza il carico di lavoro assegnato;

RITENUTO, quindi, di dover individuare nel Sig. Marco Rapaccini la persona in possesso di comprovata esperienza in tema di gestione dell'emergenza connessa al verificarsi dei ripetuti eventi sismici, ai fini dell'affidamento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa che avrà ad oggetto lo svolgimento di compiti di natura tecnico-amministrativa strettamente connessi alle attività di progettazione degli interventi e di istruttoria per l'affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, conseguenti al sisma, da svolgersi presso il C.O.C. (Centro Operativo Comunale), per il periodo dal 16 febbraio 2017 al 31 dicembre 2017, nella considerazione che l'esperienza maturata da Rapaccini presso il citato C.O.C. consentirà di proseguire senza soluzione di continuità lo svolgimento dei delicati compiti connessi alla gestione dell'emergenza post sisma e preordinati allo svolgimento di tutte le attività richieste a favore della popolazione residente;

RITENUTO, inoltre, di individuare per un ulteriore incarico di collaborazione coordinata e continuativa l'Ing. Alessandro Calvani, in possesso di laurea in ingegneria civile e dell'abilitazione all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico nell'ambito dell'edilizia e delle opere pubbliche, per lo svolgimento di compiti di natura tecnico-amministrativa strettamente connessi alle attività di progettazione degli interventi e di istruttoria per l'affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, conseguenti al sisma, da svolgersi presso il Settore Ricostruzione post sisma del patrimonio e del territorio, per il periodo dal 16 febbraio 2017 al 31 dicembre 2017;

RITENUTO di stimare il compenso degli incarichi in parola nell'importo totale annuo di € 19.950,00 per Marco Rapaccini e di € 19.950,00 per Alessandro Calvani;

DATO ATTO che per espressa previsione normativa:

- la spesa conseguente al conferimento dell'incarico è in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- le assegnazioni delle risorse finanziarie, necessarie per la sottoscrizione dei contratti in parola sono effettuate con provvedimento del Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle Regioni - vice commissari, assicurando la possibilità per ciascun Comune interessato di stipulare contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa in numero non superiore a cinque;

VISTO l'articolo 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'articolo 48 del TUEL di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni in ordine alla competenza della Giunta;

ACQUISITO il parere favorevole del Funzionario responsabile del Settore Affari Generali in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.

267/2000, come riportato e inserito in calce all'atto;

DATO ATTO che sulla proposta è stato acquisito il parere favorevole del Funzionario responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto la stessa comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, come riportato e inserito in calce all'atto;

ACQUISITO il parere favorevole del Segretario comunale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa esplicita con la presente delibera all'ordinamento giuridico, ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

ATTESO che spetterà al Funzionario responsabile dei centri di spesa perfezionare il presente atto con propria determinazione ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI unanimi, espressi in forma palese;

### **D E L I B E R A**

1. di DICHIARARE la narrativa che precede parte integrante del presente atto;
2. di INDIVIDUARE nel Sig. **Marco Rapaccini** (C.F. RPCMRC87T20L366C) la persona in possesso di comprovata esperienza in tema di gestione dell'emergenza connessa al verificarsi dei ripetuti eventi sismici, ai fini dell'affidamento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa che avrà ad oggetto lo svolgimento di compiti di natura tecnico-amministrativa strettamente connessi alle attività di progettazione degli interventi e di istruttoria per l'affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, conseguenti al sisma, da svolgersi presso il C.O.C. (Centro Operativo Comunale), per il periodo **dal 16 febbraio 2017 al 31 dicembre 2017**, nella considerazione che l'esperienza maturata da Rapaccini presso il citato C.O.C. consentirà di proseguire senza soluzione di continuità lo svolgimento dei delicati compiti connessi alla gestione dell'emergenza post sisma e preordinati allo svolgimento di tutte le attività richieste a favore della popolazione residente;
3. di INDIVIDUARE per un ulteriore incarico di collaborazione coordinata e continuativa l'Ing. **Alessandro Calvani** (C.F. CLVLSN89C17E783T), in possesso di laurea in ingegneria civile e dell'abilitazione all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico nell'ambito dell'edilizia e delle opere pubbliche, per lo svolgimento di compiti di natura tecnico-amministrativa strettamente connessi alle attività di progettazione degli interventi e di istruttoria per l'affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, conseguenti al sisma, da svolgersi presso il Settore Ricostruzione post sisma del patrimonio e del territorio, per il periodo **dal 16 febbraio 2017 al 31 dicembre 2017**;
4. di STIMARE il compenso degli incarichi in parola nell'importo totale annuo di € 19.950,00 per Marco Rapaccini e di € 19.950,00 per Alessandro Calvani;
5. di DEMANDARE al Funzionario responsabile del Settore VII "Ricostruzione post-sisma del patrimonio e del territorio" il conferimento con proprio atto dell'incarico in parola, nonché la stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale, nel quale saranno specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.

Successivamente, la Giunta comunale, riscontrata la sussistenza dei motivi d'urgenza, con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

**DELIBERA**

- di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-

\* \* \* \* \*

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco  
F.to CAPPONI FRANCO

Il Segretario Comunale  
F.to PERRONI BENEDETTO

---

**PARERI DI CUI ALL'ARTICOLO 49, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000**

In merito alla REGOLARITA' TECNICA esprime, per quanto di competenza, parere Favorevole

Treia, li 15-02-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Palmieri Liliana

In merito alla REGOLARITA' CONTABILE esprime, per quanto di competenza, parere:  
Favorevole

Treia, li 15-02-2017

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
F.to Dott.ssa FRATINI PATRIZIA

**CONTROLLO SULLA CONFORMITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA ALLE LEGGI, ALLO STATUTO ED AI REGOLAMENTI (AI SENSI ART. 97, COMMA 2 D.LGS. 267/2000)**

Per quanto concerne il PARERE DI CONFORMITA' giuridico-amministrativa esprime parere:  
Favorevole

Treia, li 15-02-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to PERRONI BENEDETTO

---

Si certifica che la presente deliberazione:

- viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune dal 07-04-2017 al 22-04-2017 (articolo 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69);
- Viene contemporaneamente comunicata, in elenco, ai capigruppo consiliari con lettera protocollo n. 6668 ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Treia, li 07-04-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to PERRONI BENEDETTO

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, li 07-04-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
PERRONI BENEDETTO

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_:

- in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000);
- decorsi 15 giorni dalla pubblicazione (articolo 9 dello statuto comunale).

Treia, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to PERRONI BENEDETTO

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
PERRONI BENEDETTO

---

Assegnata al Settore:

1	2	3	4	5	6	Segr.
---	---	---	---	---	---	-------

